



CGO 1: Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

CGO 2: Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (ex CGO1)

Condizionalità Rafforzata PAC PSN – CSR 2023-2027

Dott.ssa Irene Martini

REGIONE DEL VENETO

U.O. Agroambiente

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

CGO 1

Obbligo finalizzato alla protezione delle acque e al controllo di fonti diffuse di inquinamento da fosfati (impegno B)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 222 del 15 giugno 2023



- il Fosforo costituisce una componente che ai sensi della Direttiva 91/676/CEE concorre alla valutazione dello stato trofico mediante il monitoraggio dei corsi d'acqua e del mare (*SWD 2021/1001 final del 11.10.2021*);
- nell'ambito della "**Condizionalità Rafforzata**" il Reg. 2021/2115 ha introdotto il CGO 1 denominato "*Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati*"

CGO 1

Controllo inquinamento da fosfati

- L'obbligo di redazione del registro di cui al CGO 1 è esteso ora a tutti i beneficiari di Pagamenti Diretti e dei pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale.
- La Regione del Veneto ha già attivato (obblighi amministrativi della Direttiva Nitrati) il Registro delle Concimazioni, nel Portale Piave regionale (art. 25 dell'All. A alla DGR n. 813/2021, PDA Nitrati e disciplina correlata in zona ordinaria);
- Per le aziende già soggette alla tenuta del registro delle concimazioni (ReC), il registro delle fertilizzazioni RecP è integrato anche dai parametri di P (P2O5) contenuti negli effluenti di allevamento, assimilati e delle altre sostanze fertilizzanti soggette a registrazione.

Allegato A al Decreto n. 222 del 15 giugno 2023

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
(controlli di Condizionalità CGO1 e CGO2 per aziende non soggette agli obblighi di cui al Programma d'Azione Nitrati e ReC pp e fanghi)

Registro degli interventi di fertilizzazione RecP
n. (ID generato dal sistema informativo regionale) del (data di creazione del registro) Anno (2022)

pag. 6/12
REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI
Quaderno di Campagna

ANNO

SOGGETTO DICHIARANTE
Sezione I: Dati identificativi del soggetto
C.U.A.A.

Provincia di

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

PARTITA IVA

C.F.E. LEGALE O RESIDENZA (indirizzo e numero civico) CAP

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati



Sono presenti tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione degli interventi:

1. Aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni telematico (A58-WEB).
2. Aziende che compilano su base facoltativa il Registro delle Concimazioni telematico (A58-WEB);
3. Aziende che compilano il “Registro degli interventi di fertilizzazione” (RecP).

Le aziende che utilizzano fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con **titolo di Fosforo dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. 2019/1009**, devono annotare nel registro le seguenti informazioni:

- **Parcelle/appezzamento**, per coltura praticata, e relativa superficie;
- **Coltura** principale;
- **Data** di distribuzione del fertilizzante (giorno/mese/anno);
- **Tipo** di fertilizzante e denominazione;
- Il contenuto **percentuale** in fosforo;
- La **quantità totale** distribuita.

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

Tipologia 1 - Aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni telematico (ReC nel sistema A58-WEB).



In quali condizioni il ReC è obbligatorio?

Le condizioni sono stabilite dall'art. 25, All. A, della DGR 813/2021, tra queste:

- 1) Aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati;
- 2) Aziende con obbligo di PUA;
- 3) Aziende che distribuiscono sui terreni digestato così come definito dalla DGR 813/2021;
- 4) Aziende che distribuiscono sui terreni fertilizzante di cui alla lett. pp). art. 2 della summenzionata delibera regionale.
- 5) Aziende che distribuiscono fanghi (All.12 della DGR 988/2022) o che hanno terreni con autorizzazione provinciale ai sensi della DGR 2241/2005.
- 6) Aziende con superfici acquisite con atto di assenso

Qualora un'azienda con SAU $\geq 14,8$ ettari non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro, anche se privo di interventi.

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

Tipologia 2 - Aziende che compilano su base facoltativa il Registro delle Concimazioni telematico (A58-WEB)



Aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari situati in diversi Comuni e/o con varietà di coltura, che **non** rientrano nelle condizioni della "tipologia 1" indipendentemente dalla dimensione della superficie agricola

Aziende che utilizzano ammendanti compostati prodotti con rifiuti e fanghi con deroga DGR 988/2022, art. 31.

Il Sistema renderà evidente il contenuto del fosforo presente nei fertilizzanti commerciali distribuiti.


I concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di Fosforo dichiarato possono essere inseriti nell'apposito campo del Sistema A58-WEB, a completamento del quadro delle fertilizzazioni adottate nell'anno in corso.

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

Tipologia 3: Aziende che compilano il “Registro degli interventi di fertilizzazione” (RecP).



Aziende con terreni in conduzione <14,8 ettari che non rientrano nelle precedenti casistiche

	Registro Concimazioni	Permette la compilazione del Registro delle concimazioni per gli utilizzatori di fertilizzanti azotati soggetti a tale obbligo. Per maggiori informazioni clicca qui .
---	------------------------------	--

La Regione Veneto ha attivato una procedura di compilazione del “registro degli interventi di fertilizzazione RecP” in modalità **precompilata**.

Si deve procedere con la compilazione telematica del ReCP se il sistema informatico non renda disponibile il registro in formato pdf nella sezione del “Quaderno di Campagna” (Modello Unico) nel portale PIAVe.



Le aziende possono acquisire il registro in formato **pdf** nell'area riservata dei servizi online disponibili nel portale PIAVe, previa richiesta di autorizzazione all'accesso GUSI-SIU.

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

SEZIONI del “Registro degli interventi di fertilizzazione” (RecP)

Frontespizio del Registro - ANAGRAFICA

Precompilato sulla base delle informazioni dichiarate nel fascicolo aziendale e nella Domanda Unica/Unificata.

SEZIONE 1 – Interventi di fertilizzazione per appezzamento culturale

In questa sezione sono riportati tutti i riferimenti delle parcelle e degli appezzamenti aziendali. Le informazioni sono precompilate con i dati dichiarati dall'azienda nel fascicolo aziendale, mentre i campi a carico dell'azienda sono individuati con evidenza colorata.

Sezione 1 – Interventi di fertilizzazione per appezzamento culturale												
Sottosezione 1: informazioni appezzamenti												
APEZZAMENTO n.			1			PARCELLA dichiarativa						
Coltura			Principale			Secondaria						
Superfici dell'appezzamento												
Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona VuIn.	Tipo Conduzione	Scadenza affitto	Misura PSN	Concessa in Assenso	Superficie catastale	Superficie condonata	SAU (ha)
Sottosezione 2: interventi di fertilizzazione												
Data di intervento (giorno/mese/anno)	Descrizione fertilizzante					Quantità di fertilizzante distribuito (Kg)	TITOLO fosforo P2O5 (% p/p)	Appezzamento di riferimento				
	no fert. (cod.)	Nome fertilizzante						1	2	3	...	n

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

SEZIONI del “Registro degli interventi di fertilizzazione” (RecP)

SEZIONE 2 – informazioni di riepilogo

Nella tabella di riepilogo dei fertilizzanti distribuiti della **Sottosezione I**, l'azienda deve inserire i seguenti dati:

- Codice SIAN del prodotto utilizzato (esclusi gli effluenti zootecnici);
- Nome del fertilizzante: come indicato nel portale SIAN coerentemente con quanto riportato nella Sezione 1,
- Produttore del fertilizzante;
- Idoneo per agricoltura biologica: spuntare eventualmente con una “X”
- Fosforo totale distribuito (kg);
- Azoto totale distribuito (kg);
- Potassio totale distribuito (kg);

Sezione 2 – informazioni di riepilogo						
Sottosezione I – Riepilogo fertilizzanti distribuiti						
Codice SIAN	Nome del fertilizzante	Produttore fertilizzante	Idoneo agricoltura biologica	Fosforo totale distribuito (kg)	Azoto totale distribuito (kg)	Potassio totale distribuito (kg)
...	...					

Sottosezione II - Superficie a coltura		
Descrizione delle colture	Terreni in produzione	
	Superficie (ha)	Di cui fertilizzata (ha)
Coltura 1		
Coltura 2		
...		
Coltura n		
superfici non concimate		

Dopo l'ultima annotazione, è necessario tracciare una linea per indicare la fine dell'elenco dei prodotti (anche in assenza di interventi di fertilizzazione). Quindi, l'azienda deve riportare nell'ultima riga il totale di Fosforo, Azoto e Potassio in chilogrammi.



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



SVILUPPO RURALE VENETO

CGO 1 - Controllo inquinamento da fosfati

SEZIONI del "Registro degli interventi di fertilizzazione" (RecP)

SEZIONE 3 - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

L'azienda deve firmare le dichiarazioni ed impegni riportati in questa sezione al termine della compilazione degli interventi di fertilizzazione. Con la sottoscrizione delle dichiarazioni, entro il 15 dicembre, il registro è formalmente "chiuso" per l'anno di riferimento.


La sottoscrizione può avvenire anche con firma digitale (CAD - articolo 24, D.Lgs. 82/2005) e va conservata per tre anni secondo la normativa vigente.

Sezione 3 - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI	
Si impegna	<ul style="list-style-type: none">▪ a dare riscontro alle note di richiesta di precisazioni e chiarimenti di AVEPA, della Provincia, e di altre Pubbliche Amministrazioni, in ordine alle informazioni e alla documentazione prodotta, nei termini indicati dalle Amministrazioni medesime;▪ ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale (D.lgs. 3 aprile 2006, n.152; DM 25 febbraio 2010, n.5046; DGR 813, n.2021); in particolare, sulle superfici aziendali vincolate ai sensi della direttiva 92/43/CE (Direttiva Habitat), impegnandosi inoltre su queste superfici (habitat) a rispettare quanto previsto dalle Misure di Conservazione individuate dalla DGR n. 786/2016;▪ a riportare nel "Registro degli interventi di fertilizzazione" le colture indicate nei Piani degli Utenti del Fascicolo Aziendale aggiornato all'anno corrente;▪ ad escludere dal presente Registro le superfici oggetto di spandimento con fertilizzanti di cui all'articolo 4, lettera a) d), dell'art. 4 e 5 del Programma di Azione Nitrati e coordinata disciplina in materia ordinaria in quanto gestita da specifica normativa di settore;
Altre dichiarazioni (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)	
Il sottoscritto _____ dichiara sotto propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in fatti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto dell'art.75 del citato D.P.R. dichiara che le informazioni riportate nel "Registro degli interventi di fertilizzazione" rispondono a verità. Dichiaro, altresì, che la suddetta azienda non è soggetta agli obblighi stabiliti dall'art. 25, All. A, del Programma d'Azione (c. 7, art. 32 del D.Lgs. 152/2006), dall'allegato 12 della DGR 988/2022 o a quanto stabilito dal DDR n. del .../.../2023.	
Fatto a _____, il _____	Firma del dichiarante






CGO 2 (ex CGO1)

Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5 - (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)









Zone vulnerabili

-  Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)
-  Bacino scolante nella Laguna di Venezia
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003)
-  Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere
(D.Lgs. 152/2006)
-  Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
-  Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po

CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Zone vulnerabili

-  Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)
-  Bacino scolante nella Laguna di Venezia
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003)
-  Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere
(D.Lgs. 152/2006)
-  Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
-  Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po



Obblighi a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati del Veneto:

- A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO
- C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

Riferimenti normativi:

Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016
Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021) e s.m.i.

CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, il **quantitativo di effluente di allevamento** non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a **170 kg annui per ettaro**, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l'azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento di effluenti.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto annui al campo deve osservare il rispetto del **MAS per coltura**, ed è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue.

Il **controllo del rispetto dei massimali di azoto** dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO2 (**almeno una particella condotta in ZVN**), che utilizzano effluenti zootecnici o digestati e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue

Obblighi amministrativi: la Comunicazione Nitrati

Chi è obbligato a presentare la comunicazione?

- L'azienda agricola che **produce e/o utilizza agronomicamente gli effluenti zootecnici** di allevamento e i materiali assimilati a liquami e letami, compreso il **digestato** agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale);
- Utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. **pp)** dell'All. A alla DGR n. 813/2021

A chi va presentata la comunicazione?

Alla **Provincia** in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 101 comma 7 lettere a-b-c del D.lgs. 152/2006 è soggetta a comunicazione all'autorità competente



la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica

Obblighi amministrativi: il “Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)”

Cos'è?

è un documento aggiornato annualmente che contiene le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'**azoto**, finalizzato alla verifica preventiva del MAS, efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

le Comunicazioni vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB.

L'architettura dell'applicativo software A58-WEB è comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica.

Obblighi amministrativi: il Registro delle Concimazioni (ReC)

Il Registro delle concimazioni, la cui adozione da parte delle aziende agricole è prevista dal Programma d'azione per le **Zone Vulnerabili ai Nitrati**, permette l'annotazione sia degli interventi di distribuzione degli effluenti zootecnici che dei concimi chimici azotati di cui al D. Lgs n. 75/2010

→ rappresenta uno strumento esauriente per la catalogazione degli interventi di fertilizzazione

Consente di verificare il:

- Rispetto del MAS per coltura
- Rispetto di tutte le condizioni di **divieto spaziale e temporale** definite nel CGO1

Mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema:

- a) Comunicazione di spandimento;
- b) PUA;
- c) Registro delle concimazioni.

Registro delle Concimazioni (ReC)

Quali sono le principali fasi di gestione del ReC?

- 1) **l'APERTURA** : solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, in ogni caso entro il termine di cui all'art. 25 bis, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate;
- 2) Il **CONSOLIDAMENTO** del ReC : per rendicontare i primi interventi di fertilizzazione e per consolidare l'assetto colturale, in particolare allineare le informazioni colturali tra registri collegati;
- 3) La **CONFERMA** con la quale si chiude il ReC per l'anno civile di riferimento. Il termine è il 30 novembre per le aziende che acquisiscono terreni in asservimento, quindi il 15 dicembre per tutte le altre aziende.



INTERVENTI REGISTRATI

Anno riferimento: 2012 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - FRASSON GINO - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Mirano

Superficie: 12,3644 ha - colture: 12,3644 ha - colture da deroga: 100,00% - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoarea

Interventi registrati

[Indietro](#)

[Nuovo intervento](#)

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto
------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------	------------------

Lista Vuota

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Interventi fertilizzazione zootecnica

	Tipo effluente disponibile	Quantità (mc)	Azoto totale (Kg)	Azoto totale per ettaro (Kg/Ha)	T.Interv.	Coltura - Epoca/anno - Modalità	Efficienza azoto (%)	Azoto efficiente (Kg)	Azoto efficiente per ettaro (Kg/Ha)
1	Letame bovino e assimilati	322	1002	81	2	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - autunno - pre-aratura sui residui	40,00	401	32
2	Letame bovino e assimilati	597	1855	150	2	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - autunno - pre-aratura su terreno nudo	40,00	742	60

T.Interv. : 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



SVILUPPO RURALE VENETO

DISPOSIZIONI INTRODOTTE

→ **DGR n. 1185 del 27.9.2022** per tener conto dell'«Approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali» (**DGR n. 988/2022**)

- Fanghi e altri fanghi e residui (DGR n. 2241/2005)
- Ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005

Se prodotti fuori Regione: rientrano sempre nella definizione dei fertilizzanti pp) per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni

QUALI OBBLIGHI PER POTER PERCEPIRE AIUTI PAC?

- Compilazione Registro delle concimazioni interoperabile con il **Fascicolo Aziendale** del produttore (**A58-web**) → rende verificabile il corretto uso dei fanghi sulle superfici agricole autorizzate;
- Rispetto del **MAS** per coltura;
- Rispetto di tutte le condizioni di **divieto spaziale e temporale**.



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



SVILUPPO RURALE VENETO

Obblighi amministrativi: il Registro delle Concimazioni (ReC)

Tutte le indicazioni e informazioni utili ai fini di una corretta compilazione del Registro delle Concimazioni, relativamente ai fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022 e relativamente agli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii.

Sono contenuti nel Manuale on-line reperibile nell'applicativo regionale del *“Registro delle Concimazioni (ReC) per materiali da art. 2, lett. pp) (DGR 813/2021) e fanghi (DGR 2241/2005)”*.



CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Utilizzazione agronomica sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna dei liquami, letami e materiali assimilati , dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei liquami

- L'applicazione dei letami, liquami, materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati è vietata con pendenza superiore al 10%.
- Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso.
- Nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.
- nelle ZVN, l'applicazione dei soli letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.
- Sono escluse dai vincoli sopra riportati le superfici pascolate.



CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali ad essi assimilati, e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati ZSC e ZPS e nel «Sito UNESCO Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene»

- a) Negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una **fascia di rispetto degli habitat di 30 m** è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
- b) Negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una **fascia di rispetto** degli habitat di **30 m** è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
- c) Negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi **evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati**;



È **vietato** l'uso agronomico di fertilizzanti, liquami ed acque reflue nelle **ZSC** secondo quanto definite dalle Misure di Conservazione per :

- *Gladiolus palustris*;
- *Himantoglossum adriaticum*;
- *Stipa veneta*.



CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

“Piccoli allevamenti di tipo familiare” e “Caratteristiche dello stoccaggio”

ALLEGATO A DGR n. 813 del 22 giugno 2021 articolo 2, comma 1, lettera dd)

“piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprin, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo.

Obblighi:

- ❖ Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, art. 233: “le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile”.
- ❖ le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali
- ❖ gli effluenti devono essere stoccati in strutture o apprestamenti stabili o temporanei, la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;
- ❖ le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale, e devono impedire fenomeni di inquinamento delle acque.



CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

ALLEGATO A DGR n. 813 del 22 giugno 2021

Articolo 9 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

La fase di **stoccaggio** è essenziale in quanto consente agli effluenti di subire un processo di stabilizzazione e di essere “conservati” in modo idoneo garantendo così un loro corretto impiego (periodi stagionali favorevoli, colture pronte ad utilizzarli).

Letami: Lo stoccaggio del letame (e più in generale dei materiali palabili) va effettuato su platea, preferibilmente coperta, delimitata da cordolo o muro perimetrale di contenimento con possibilità di accesso ai mezzi meccanici. La platea deve avere una pavimentazione impermeabile ed essere dotata di strutture di raccolta dei percolati (pozzettone).



Liquami: in allevamenti dove gli animali vengono allevati su pavimento parzialmente fessurato, al di sotto del quale si trovano le fosse di raccolta delle deiezioni, delle acque di lavaggio e delle perdite di abbeverata. Dalle fosse sotto-grigliato il refluo viene pompato, o defluisce per gravità, verso le vasche di accumulo. È invece necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche.

CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Stoccaggio dei materiali palabili (Coefficienti di cui all'Allegato 5 al Quarto PdA)

La **capacità di stoccaggio**, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni, eccetto il caso delle deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, per le quali il periodo di stoccaggio dovrà essere di almeno 120 giorni.

Quanto finora esposto può essere sintetizzato nella seguente formula

$$VS (mc) > CM * VaE * p - (h * Slp)$$

dove:

VS: volume stoccaggio

CM: consistenza media di allevamento (vedi allegato 11);

VaE: volume annuale di effluente (vedi allegato 4)

p: periodo considerato 120/365 o 90/365 a seconda dei casi ;

h: 0,6 m nel caso dei bovini; 0,15 nel caso degli avicoli; 0,30 per le altre specie;

Slp: superficie di stabulazione a lettiera permanente.



Stoccaggio dei materiali PALABILI (Coefficienti di cui all'Allegato 5 al Quarto Pda)

Calcolo della capacità di stoccaggio nel caso di un allevamento di bovini da ingrasso con 300 posti stalla (sup. di stabulazione pari a 1.050 mq), e stabulazione libera su lettiera inclinata (peso medio 400 Kg).
Il *ciclo di allevamento* è pari a 320 gg, con vuoto sanitario di 14 giorni, ed il *tasso di mortalità* è pari al 3%.

1) Posti stalla: **300**

2) Consistenza media di allevamento $CM = \sum [n.capi * (1 - mortalità) * (durata ciclo / 365)] =$
 $300 * 0,97 * 320 / 365 + 300 * 0,97 * 31 / 365 =$ **280**

3) Quantità di effluente prodotto: $280 * 7,2 = 2015$ mc /anno di letame $280 * 1 =$ **280 mc di liquame**

4) Quantità di effluenti prodotti nel periodo considerato (90 gg):

- letame: $3/12 * 2015 =$ **504 mc**
- liquame: $4/12 * 280 =$ **94 mc**
- quantità letame accumulabile nei locali di stabulazione: $0,6 * 1050 =$ **630 mc**

In Zona Vulnerabile in considerazione del fatto che il ciclo di allevamento potrebbe concludersi in periodi in cui lo spandimento in campo del letame è vietato, e che, in difetto di adeguati stoccaggi l'allevatore si troverebbe nell'impossibilità di pulire le stalle per iniziare un nuovo ciclo, si ritiene che lo stoccaggio debba orientativamente avere capienza pari al volume di effluente prodotto dall'allevamento in 90 giorni.

Il dimensionamento della concimaia verrebbe fatto nel seguente modo:

- Calcolo superficie platea per concimaia di tipo scoperto/aperto: $504/2 = 252$ mq
- Calcolo superficie platea per concimaia coperta chiusa: e: $504/(2*2) = 126$ mq

Stoccaggio dei materiali NON palabili (Coefficienti di cui all'Allegato 5 al Quarto Pda)

Come previsto ai commi 10 e 11 dell'art.12, il volume degli stoccaggi per gli effluenti non palabili deve essere NON inferiore al volume degli effluenti prodotti durante 120 o 180 giorni, a seconda delle circostanze descritte nel medesimo articolo

LIQUAMI E ASSIMILATI	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili (Zone Ordinarie)		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Zone Vulnerabili – Zone Ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 13, comma 2	

La formula per il calcolo del volume di effluente prodotto nel periodo é:

$$Ep (mc) > CM * VaE * p$$

dove:

- *Ep*: volume di effluente prodotto;
- *CM*: consistenza media di allevamento (vedi allegato 11);
- *VaE*: volume annuale di effluente (vedi allegato 4) ;
- *p*: periodo considerato 120/365 o 180/365 a seconda dei casi .

Stoccaggio dei materiali



Importante:
Rispetto delle condizioni di funzionalità
degli impianti di stoccaggio (assenza di
tracimazioni, perdite, percolazione)



Articolo 11 PDA - Accumulo temporaneo di letami

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso solo dopo uno **stoccaggio di almeno 90 giorni**.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un **periodo non superiore a 90 giorni**, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni.

Va assicurata **distanza di rispetto** da scoline; abitazioni sparse; centri abitati, strade, sponde dei corsi d'acqua...



ARTICOLO 6- PDA NITRATI- DIVIETI STAGIONALI

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale \leq 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



SVILUPPO RURALE VENETO

BOLLETTINO AGROMETEO NITRATI INTEGRATO PM10

Riferimenti normativi



- **Direttiva Nitrati comunitaria 91/676/CEE;**
- **DM 5046 del 25 febbraio 2016;**
- **DGR n.813 del 22 giugno 2021 (Quarto programma d'azione nitrati);**
- **DGR n.238 del 2 marzo 2021 (Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria)**



BOLLETTINO AGROMETEEO NITRATI INTEGRATO PM10

Contenuti del bollettino

DICEMBRE E GENNAIO DIVIETO ASSOLUTO (62 giorni)

TUTTE LE ZONE (escluse Alpi, Prealpi e Valbelluna): nei mesi di **ottobre, novembre, febbraio, marzo** e **dal 1 al 15 aprile** indica l'obbligo di interramento o iniezione liquami qualora il bollettino PM10 segnali un'allerta superiore a VERDE, al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca (precursore del particolato secondario inorganico).




ZONE VULNERABILI AI NITRATI: in **novembre** e **febbraio** al fine di raggiungere i 90 giorni di divieto prescritti per lo spandimento dei liquami e di altri materiali elencati nell'All. A alla DGR 238/2021, indica la possibilità o il divieto del loro spandimento in base ad un **meccanismo di flessibilità** regolato dalle condizioni meteo.



BOLLETTINO AGROMETEO NITRATI INTEGRATO PM10

Contenuti del bollettino comunale giornaliero



	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO FINO AL 15 APRILE	DAL 15 AL 30 APRILE
ZVN	PM10 VINCOLANTE	PERMESSO DIVIETO AGROMETEO PM10 VINCOLANTE	 DIVIETO ASSOLUTO	PERMESSO DIVIETO AGROMETEO PM10 VINCOLANTE	PM10 VINCOLANTE	PM10 CONSIGLIO
ZO	PM10 VINCOLANTE	PM10 VINCOLANTE	 DIVIETO ASSOLUTO	PM10 VINCOLANTE	PM10 VINCOLANTE	PM10 CONSIGLIO
VALBELLUNA	PM10 CONSIGLIO	PM10 CONSIGLIO	 DIVIETO ASSOLUTO	PM10 CONSIGLIO	PM10 CONSIGLIO	PM10 CONSIGLIO




BOLLETTINO AGROMETEO NITRATI INTEGRATO PM10

Il meccanismo di flessibilità




arpav

Z
V
N



1. non idonee condizioni di campagna
oppure
2. sfavorevoli previsioni meteorologiche



SPANDIMENTO VIETATO



Divieti Temporali



TIPOLOGIA MATERIALI / ZONA	ZVN	ZO (per RM Fert)
Fanghi e altri fanghi e residui (DGR n. 2241/2005)	1° novembre fine febbraio	1° dicembre 31 gennaio
Fertilizzanti azotati (D.Lgs. 75/2010 e Reg 1009/2019) <u>Compresi Ammendanti Compostati da impianti</u> DGR 568/2005	dal 1° dicembre al 31 gennaio	



BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO NITRATI INTEGRATO PM10

Il meccanismo di flessibilità: sintesi

ZONE VULNERABILI AI NITRATI

- **62** giorni di divieto assoluto (dicembre e gennaio)
- **28** giorni di divieto anche non continuativi in novembre e febbraio
- **30** giorni di permesso (o non divieto) anche non continuativi in novembre e febbraio

N.B.

Quando finiscono i 28 giorni di divieto, i giorni restanti di non divieto potrebbero coincidere con giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche non compatibili con lo spandimento dei liquami.

Viceversa: una volta raggiunti i 30 giorni di permesso, i restanti giorni saranno comunque di divieto e potrebbero capitare anche in momenti caratterizzati da tempo bello e stabile.



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO



SVILUPPO RURALE VENETO



arpav

BOLLETTINO AGROMETEO NITRATI INTEGRATO PM10

L'applicazione per dispositivi mobili



Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Irene Martini

REGIONE DEL VENETO

U.O. Agroambiente

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

